

te analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito in loco mediante manometro.

La Stazione sperimentale per i combustibili, infatti, quale ente pubblico economico accreditato dal Sinal (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili (EN 45001), è riconosciuto e autorizzato da decreti e provvedimenti di autorità

pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza.

Nel corso dei 56 controlli effettuati sono stati accertati sul campo, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, 3 casi di insufficiente grado di odorizzazione per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti.

Gli esiti dei controlli tecnici sono riportati in dettaglio nella tavola 6.9.

IMPRESE SOTTOPOSTE	MOTIVAZIONE	ESITO
A CONTROLLO(1)		
56 prelievi, di cui:		
- 27 su impianti di 16 grandi	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas	Risultati dei prelievi nella norma per 16 grandi, 21 medie e 4 piccole. Accertati 3 casi con un grado di odorizzazione del gas non conforme relativi a 2 medie e una piccola
- 24 su impianti di 23 medie		
- 5 su impianti di 5 piccole		

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.9

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici del gas in materia di qualità e sicurezza del gas: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione

Aprile 2008 – Marzo 2009

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di qualità commerciale e di recuperi di sicurezza del servizio

Nel periodo giugno-luglio 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 16 luglio 2007, n. 180/07, i cui termini erano stati prorogati con delibera 13 marzo 2008, VIS 13/08, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di qualità commerciale.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, ai sensi delle delibere 2 marzo 2000, n. 47/00 e 29 settembre 2004, n. 168/04 (*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas*).

Le verifiche ispettive sui dati di qualità commerciale hanno interessato 3 grandi aziende.

Nel corso delle ispezioni sono stati verificati, in particolare, i dati di qualità commerciale per l'anno 2006, relativi ai clienti finali con gruppi di misura fino alla classe G6 e con riferimento alle prestazioni "Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale" e "Preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici".

In esito alle verifiche ispettive sono state applicate, a tutte le 3 grandi aziende, penalità relative alle prestazioni di qualità commerciale stimate non conformi.

Nel periodo ottobre-novembre 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 4 agosto 2008, VIS 72/08, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale, degli specifici obblighi dell'art. 33 della delibera n. 168/04, che le aziende devono rispettare per poter accedere, in modo

volontario, al sistema degli incentivi per i miglioramenti della sicurezza del servizio. In particolare, la disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti, correlate rispettivamente all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni di gas.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato 3 grandi aziende.

L'analisi degli esiti dell'ispezione presso una grande impresa ha consentito di accertare l'impossibilità di ammettere l'impianto oggetto della verifica ispettiva alla componente degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, in quanto l'esercente, avendo modificato l'odorizzante nel corso

del 2007, non ha rispettato quanto disposto dall'art. 33, comma 7, lettera b), del *Testo integrato della qualità dei servizi gas*.

Gli Uffici dell'Autorità hanno, quindi, effettuato un controllo sugli altri impianti per i quali il medesimo esercente aveva richiesto gli incentivi per recuperi di sicurezza, ricadenti nella medesima condizione, non riconoscendo gli incentivi della componente relativa alle dispersioni per ulteriori due impianti, per i quali è stata riconosciuta la sola componente relativa all'odorizzazione. Per quanto riguarda le altre due grandi aziende, sono state riconosciute entrambe le componenti degli incentivi.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono riportati in dettaglio nella tavola 6.10.

TAV. 6.10

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di qualità commerciale e di recupero di sicurezza del servizio
Giugno 2008 - Novembre 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE		ESITO
	3 grandi	Verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas delle delibere n. 47/00 e n. 168/04	
3 grandi	Verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas dell'art. 33 della delibera n. 168/04	Verificata la non corretta attuazione della delibera n. 168/04 con applicazione di penalità per 3 grandi	Verificata la non corretta attuazione della delibera n. 168/04 (art. 33) per un impianto di una grande impresa e conseguente non ammissione dell'impianto oggetto della verifica ispettiva alla componente degli incentivi per recuperi di sicurezza correlata alle dispersioni di gas
			Verificata la corretta attuazione dell'art. 33 della delibera n. 168/04 per 2 grandi

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel periodo febbraio-marzo 2009 sono stati effettuati, da militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, i primi controlli telefonici nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate al servizio di pronto intervento, su un programma di 50 imprese, ai sensi della delibera 23 febbraio 2009, VIS 12/09. Sono altresì previste successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche tra le suddette 50 in base

agli esiti dei controlli già effettuati mediante chiamate telefoniche.

Le operazioni di controllo hanno lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice.

L'attività di controllo telefonico è attualmente in corso.

L'attività si svolge, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento, comunicato dalle imprese distributrici all'Autorità, con quello indicato sul sito Internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica delle effettive funzionalità e accessibilità del centralino di pronto

intervento con l'effettuazione di chiamate telefoniche senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori.

Le successive verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avranno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte

delle imprese distributrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento.

L'elenco dei controlli telefonici da effettuare è riportato in dettaglio nella tavola 6.11.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
50 imprese, di cui: 9 grandi 26 medie 15 piccole	Verificare le modalità di accesso da parte del cliente finale al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice	Attività di controllo telefonico attualmente in corso

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.11

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici del gas in materia di pronto intervento
Febbraio - Marzo 2009

Verifiche ispettive nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico

Nel periodo aprile-luglio 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione di militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e di personale dell'ENEA, 3 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 13 marzo 2008, VIS 14/08, nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico.

Le ispezioni avevano la finalità di accertare che i progetti di risparmio energetico fossero stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, alle *Linee guida* di cui alla delibera n. 103/03, alle schede tecniche nn. 1, 13a e 14 di cui alla delibera 27 dicembre 2002, n. 234/02; nonché, in particolare, di verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici conseguiti.

Le verifiche ispettive sui progetti di risparmio energetico

hanno interessato una grande impresa di distribuzione gas e due piccole ESCO (*Energy Service Company*) o società di servizio energia.

Per una grande impresa di distribuzione gas le verifiche, effettuate sia con sopralluogo sugli impianti sia con la visione di documenti, hanno permesso di accettare la corretta compilazione e la pertinenza delle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici, presentati dalla medesima impresa. Per una piccola ESCO le verifiche, effettuate con la visione di documenti, hanno evidenziato criticità tali da portare all'annullamento dell'intervento o al ridimensionamento delle quantità di Titoli di efficienza energetica di cui era stata richiesta la rendicontazione.

Per l'altra piccola ESCO è attualmente in corso la valutazione dell'esito della verifica ispettiva da parte degli Uffici competenti.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.12.

TAV. 6.12

Verifiche ispettive nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico
Aprile – Luglio 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande di distribuzione gas	Verifica sia della realizzazione dei progetti di risparmio energetico in modo conforme ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alle <i>Linee guida</i> di cui alla delibera n. 103/03, sia della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto	Verificata la corretta compilazione e la pertinenza delle richieste di verifica e di certificazione
2 piccole ESCO	Verifica sia della realizzazione dei progetti di risparmio energetico in modo conforme ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alle <i>Linee guida</i> di cui alla delibera n. 103/03, sia della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto	Verificate criticità per una piccola ESCO Esiti in corso di valutazione per una piccola ESCO

(A) Grande impresa: impresa con un volume di ricavi superiore a 200 milioni di euro; media impresa: impresa con un volume di ricavi compreso tra 50 e 200 milioni di euro; piccola impresa: impresa con un volume di ricavi inferiore a 50 milioni di euro.

Verifiche ispettive nei confronti di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi

Nel periodo aprile-giugno 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 18 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 4 dicembre 2007, n. 302/07, nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi (coefficiente K), a completamento della campagna di 33 ispezioni avviata nel gennaio 2008.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle delibere 28 dicembre 2000, n. 237/00, 12 dicembre 2002, n. 207/02, 4 dicembre 2003, n. 138/03, 29 luglio 2004, n. 138/04, 29 settembre 2004, n. 170/04 e 6 giugno 2006, n. 108/06, con particolare riferimento alla disciplina prevista per il coefficiente di correzione dei volumi.

Le verifiche ispettive si sono rese necessarie a seguito di quanto emerso dall'attività istruttoria, avviata con delibera 1 giu-

gno 2007, n. 124/07 e conclusa dalla delibera 18 settembre 2007, n. 227/07, sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle delibere n. 237/00 e n. 138/04.

I sopralluoghi sulla corretta applicazione del coefficiente di correzione dei volumi K hanno riguardato, nel periodo aprile-giugno 2008, 18 imprese delle 33 individuate con la delibera n. 302/07, tra cui 2 grandi aziende di distribuzione gas, 4 grandi aziende di vendita gas, 2 medie aziende di distribuzione gas, 7 medie aziende di vendita gas, una piccola impresa di distribuzione gas e 2 piccole aziende di vendita gas.

Nel corso delle 33 ispezioni è emerso che 2 medie e 2 grandi aziende di vendita gas avevano applicato, ad alcuni dei propri clienti, coefficienti K superiori a quelli corretti.

L'Autorità ha pertanto avviato, nei confronti delle suddette imprese di vendita, 4 istruttorie formali ai fini sanzionatori, e contestualmente ha intimato alle stesse di applicare gli esatti valori del coefficiente K e di provvedere ai conguagli in favore dei clienti finali. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.13.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
10 grandi, 4 medie e una piccola nel periodo gennaio-marzo 2008 6 grandi, 9 medie, 3 piccole nel periodo aprile-giugno 2008	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle delibere n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento al coefficiente di correzione dei volumi	Avviate istruttorie formali nei confronti di 2 medie e 2 grandi imprese di vendita del gas per applicazione ad alcuni dei propri clienti di coefficienti di correzione dei volumi differenti da quelli a esse comunicati dalle rispettive imprese di distribuzione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.13

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi
Aprile - Giugno 2008

Verifiche ispettive nei confronti di operatori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta in merito al rispetto del divieto di traslazione, sui prezzi al consumo, della "Robin Tax"

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge n. 133/08), recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, ha assegnato all'Autorità il compito di vigilare sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires, c.d. "Robin Tax", sui prezzi al consumo, posto a carico dei soggetti individuati all'art. 81, comma 16, del decreto stesso, per evitare che le imprese adottino condotte idonee a eludere il divieto e a comprometterne la finalità di tutela dei consumatori (per un approfondimento si veda di seguito nel presente capitolo).

Al fine di dare concreta attuazione a tali disposizioni, l'Autorità ha emanato la delibera ARG/com 91/08 che ha disposto l'invio, da parte degli operatori soggetti alla maggiorazione Ires, dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile nonché, ove possibile, delle relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 e dei documenti di budget relativi all'anno 2008; inoltre, i

medesimi operatori dovevano inviare all'Autorità una dichiarazione con i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all'art. 81, comma 16, del decreto legge n. 112/08, riferiti sia all'anno 2007 sia al primo semestre 2008.

Nel periodo gennaio-marzo 2009 il personale dell'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, ha svolto 10 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 15 dicembre 2008, VIS 111/08, nei confronti di operatori che non avevano trasmesso la documentazione richiesta con la delibera ARG/com 91/08.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di individuare le motivazioni del mancato invio all'Autorità dei documenti e di acquisire i dati contabili rilevabili dall'ultimo bilancio d'esercizio. Le ispezioni hanno interessato 3 imprese (una grande, una media e una piccola) dei settori elettrico e gas e 7 imprese (una grande e 6 medie) del settore dei prodotti petroliferi.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.14.

TAV. 6.14

Verifiche ispettive nei confronti di operatori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta in merito al divieto di traslazione sui prezzi al consumo della "Robin Tax"
Gennaio 2009 - Marzo 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande, una media e una piccola del settore energia elettrica e gas	Verifica delle motivazioni del mancato invio dei documenti di cui al punto 1 della delibera ARG/com 91/08 e acquisizione di dati contabili rilevabili dall'ultimo bilancio d'esercizio	Esiti in corso di valutazione
Una grande e 6 medie del settore dei prodotti petrolieri		

(A) Grande impresa: impresa con un volume di ricavi superiore a 200 milioni di euro; media impresa: impresa con un volume di ricavi compreso tra 50 e 200 milioni di euro; piccola impresa: impresa con un volume di ricavi inferiore a 50 milioni di euro.

**Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas in materia di libero accesso
al servizio di distribuzione del gas naturale**

Nel mese di marzo 2009 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 2 verifiche ispettive, nell'ambito del programma disposto dalla delibera 19 gennaio 2009, VIS 2/09, che ne prevede in totale 6, nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso

al servizio di distribuzione del gas naturale adottati con delibera n. 138/04.

Le verifiche ispettive hanno interessato 2 medie aziende di distribuzione.

Le ispezioni sono state effettuate per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi relativi, in particolare, al Codice di rete, alle richieste di accesso al servizio di distribuzione per attivazione o sostituzione della fornitura e alla rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna. È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.15.

TAV. 6.15

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita in merito alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale
Marzo 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 medie imprese di distribuzione	Verifica della corretta applicazione dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale	Esiti in corso di valutazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica

Nel periodo gennaio-marzo 2009 sono stati effettuati, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 26 controlli documentali nei confronti di altrettante società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica, ai sensi della delibera 29 dicembre 2008, VIS 115/08. Tale delibera prevede anche lo svolgimento di verifiche ispettive con sopralluogo presso le società di vendita di energia elettrica sul mercato libero.

I controlli documentali hanno lo scopo di accertare l'effettiva esistenza del possesso, da parte dei venditori, dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, domestici e non domestici, connessi in bassa tensione, del mercato libero dell'elettricità. Tale elenco è stato istituito con la delibera 11 giugno 2007, n. 134/07, che definisce, in modo dettagliato, i requisiti obbligatori fondamen-

tali per l'iscrizione e la permanenza nello stesso.

L'attività di controllo documentale è attualmente in corso.

In particolare, l'accertamento si svolge tramite l'esame dei documenti trasmessi dalle società, nonché per mezzo di visure anagrafiche e/o camerali, al fine di riscontrare la corrispondenza tra quanto autocertificato dalle imprese e quanto invece effettivamente risultante.

Le verifiche ispettive con sopralluogo hanno lo scopo di accettare l'eventuale sussistenza, in capo al venditore, di cause di cancellazione automatica previste dall'art. 10 dell'Allegato A alla delibera n. 134/07, che si possono riscontrare solo successivamente alla data di iscrizione all'elenco (per esempio, il mancato invio dei bilanci di esercizio redatti secondo gli schemi di *unbundling* previsti dall'Autorità; il mancato invio di informazioni richieste nell'ambito di istruttorie sui mercati al dettaglio; le violazioni delle disposizioni in materia di vendita o del Codice di condotta commerciale).

L'elenco dei controlli documentali effettuati è riportato in dettaglio nella tavola 6.16.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
26	Verifica dell'esistenza del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi previsti per l'iscrizione all'elenco venditori	Attività di controllo documentale attualmente in corso

TAV. 6.16

Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica
Gennaio – Marzo 2009

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle fonti assimilate e agli impianti di cogenerazione, l'Autorità, sin dal 2004, ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60/04.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico ha quindi costi-

tuito un Comitato di esperti che ha emanato un Regolamento per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi e ha proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti verificatori provenienti dal mondo universitario e dall'industria.

Dall'inizio di queste attività di verifica al 31 marzo 2009 risultano effettuate ispezioni su 111 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 8.800 MW, per il 45% circa costituita da impianti assimilati (Tav. 6.17).

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 48 impianti assimilati, per una potenza installata pari a circa 4.000 MW, dei quali 25 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 5 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP n. 34/90 e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di questi, 21 impianti, per una potenza complessiva pari a 2.455 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42/02;
- 37 impianti cogenerativi, per una potenza pari a circa 4.360 MW;
- 26 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 500 MW, di cui 12 alimentati a biomasse, 11 a RSU, 2 a biogas, oltre a un impianto eolico.

Il programma di verifiche ispettive sugli impianti di produzione incentivati, teso ad accertare la sussistenza dei presupposti in base ai quali gli impianti hanno usufruito di benefici e contributi incentivanti, prevedeva un obiettivo iniziale triennale di 150 impianti da verificare, tramite sopralluogo.

I seguiti amministrativi, nonché i supplementi istruttori e documentali posti dagli esiti relativi alla prime annualità, oltre che alcune disposizioni poste dalle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 23 dicembre 2005, n. 266, hanno comportato un significativo rallentamento nelle attività svolte in avvalimento dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico: nel periodo 1 aprile 2008 – 31 marzo 2009 la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha potuto effettuare verifiche, tramite sopralluogo, solo su 6 impianti, per complessivi 1.700 MW, a fronte di 105 impianti sottoposti a verifica nelle due annualità precedenti.

Gli accertamenti finora conclusi hanno consentito di avviare le procedure per il recupero amministrativo di circa 156 milioni di euro, di cui circa 79 connessi con importi indebitamente

percepiti da impianti assimilati CIP6 e 77 relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi.

Dei 156 milioni di euro, circa 70 sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti, con conseguente sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (e della componente A₃, oggi l'onere generale di sistema più rilevante gravante sulle bollette), ulteriori 55 sono tuttora in corso di recupero, subordinatamente agli esiti dell'inevitabile azione di contenzioso intentato dalle parti, mentre la parte restante (31 milioni di euro) è stata oggetto di riesame e non più recuperabile.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a generare effetti anche con riferimento alle produzioni degli anni successivi a quelli oggetto di accertamento e per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, contribuendo così a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A₃.

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di verifiche ispettive in corso ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che la campagna di ispezioni ha indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi;
- l'efficacia di una formula di collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico che, attraverso il Comitato esperti e la costituzione di nuclei ispettivi selezionati, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore.

	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	%	NUMERO	MW	%
Assimilati CIP6	25	3.191		10	2 126	
Assimilati ex CIP n. 34/90	5	532		3	237	
Assimilati eccedenze	18	288		8	92	
TOTALE ASSIMILATI	48	4.011	45,3%	21	2.455	
Cogenerativi puri	37	4.359				
TOTALE COGENERATIVI	37	4.359	49,2%	58	6.814	77,0%
Biomasse	12	201				
Biogas	2	7				
Eolico	1	22				
RSU	11	253				
TOTALE RINNOVABILI	26	482	5,4%			
TOTALE	111	8.852	100,0%			

TAV. 6.17

Verifiche ispettive
in materia di impianti
di produzione incentivata
svolte con la Cassa
conguaglio per il settore
elettrico
Gennaio 2005 – 31 marzo 2009

Vigilanza sulla "Robin Tax"

Nel 2008 all'Autorità è stato affidato un nuovo e complesso compito di vigilanza connesso con l'applicazione della c.d. "Robin Tax". Si tratta della vigilanza che, in base alle disposizioni di cui all'art. 81, comma 16 e seguenti, del decreto legge

n. 112/08, convertito con modificazioni nella legge n. 133/08, l'Autorità è chiamata a svolgere per verificare che gli operatori economici gravati dalla maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società (Ires) non abbiano traslato l'onere fiscale posto a loro carico sui prezzi al consumo (vedi il riquadro seguente).

Per comodità del lettore riportiamo di seguito i punti salienti del testo della legge n. 133/08 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Art. 81.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è

applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qua-

Legge 6 agosto 2008, n. 133

loro i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

16bis (*omissis*)

16ter (*omissis*)

17. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma

16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.

La novità del compito affidato risiede nel fatto che la vigilanza è estesa anche a operatori attivi nella produzione, raffinazione e commercializzazione dei prodotti petroliferi, cioè a un settore per il quale l'Autorità stessa, pur rilevandone costantemente le dinamiche generali, non aveva finora avuto competenze istituzionali.

La complessità è legata alla natura del compito affidato, in quanto lo stesso:

- deve esplicarsi nell'analisi dei comportamenti economici attuati dagli operatori economici interessati, attraverso una verifica di possibili condotte illecite messe in atto per eludere il divieto di traslare l'addizionale Ires sui prezzi al consumo;
- richiede un'azione puntuale e costante nel tempo, che, per l'analisi dei principali aspetti economici, coinvolge l'esercizio economico-finanziario precedente l'applicazione della maggiorazione d'imposta (2007), quello inciso dall'introduzione della nuova normativa fiscale (2008) e, a seguire, i periodi di imposta successivi.

Né la novità, né la complessità del compito hanno però impedito che lo stesso venisse immediatamente e pienamente affrontato dall'Autorità con i necessari interventi di carattere regolatorio, organizzativo e istruttorio, che hanno impegnato

l'intera seconda parte del 2008; in particolare sono stati realizzati:

- un primo intervento di vigilanza, attuato con la delibera ARG/com 91/08, adottata a ridosso dell'emanazione del decreto legge; con questa delibera l'Autorità ha, tra l'altro, disposto la costituzione di un flusso di informazioni e di dati da parte degli operatori e previsto la costituzione al suo interno di strumenti organizzativi atti ad assicurare l'efficace esercizio della vigilanza, quali:
 - un Gruppo di lavoro, ai cui componenti, scelti tra funzionari e dirigenti dell'Autorità, rappresentanti della Guardia di Finanza, esperti e rappresentanti di altre amministrazioni, incluso il mondo accademico e universitario, è stato affidato il compito di formulare proposte per la definizione di metodi di analisi e di controllo;
 - un Nucleo operativo, formato da funzionari dell'Autorità e da personale della Guardia di Finanza, con compiti di collaborazione con il Gruppo di lavoro in tema di coordinamento delle attività, di acquisizione e di analisi della documentazione;
- un censimento degli operatori (che ha presentato particolari difficoltà per la non completezza delle banche dati disponibili) e un esame dei sistemi di monitoraggio dei

- prezzi presenti presso istituzioni pubbliche. Questi ultimi soltanto in alcuni casi sono risultati in grado di fornire elementi utili all'obiettivo da raggiungere;
- un procedimento per la consultazione degli operatori che è culminato nella predisposizione del documento 25 settembre 2008, DCO 31/08, al quale un certo numero di operatori ha partecipato fornendo risposte e proposte, nella maggior parte dei casi recepite;
 - la definizione di un primo livello di vigilanza attraverso l'adozione della delibera 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (per le sue principali disposizioni vedi il riquadro "Linee principali delle verifiche disposte dalla delibera VIS 109/08").

Di seguito vengono presentate le linee principali delle verifiche disposte dalla delibera VIS 109/08 *Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Art. 3 Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, gli operatori devono inviare copia all'Autorità unitamente all'eventuale bilancio consolidato.

Nella nota di trasmissione gli operatori devono indicare l'importo corrispondente all'addizionale di cui all'art. 81, comma 16, del decreto legge n. 112/08.

Art. 4. Verifiche sui dati contabili

I dati vengono forniti con cadenza semestrale a partire dall'anno 2007; si tratta dei dati relativi ai costi e ai ricavi a livello di singolo prodotto o di famiglie di prodotti omogenei.

In merito alle variazioni positive del margine di contribuzione semestrale ciascuna società è tenuta a dare adeguata motivazione.

Questo adempimento non è richiesto agli operatori che commercializzano energia elettrica o gas il cui volume di vendita ai clienti in regime di maggior tutela e salvaguardia rappresenta almeno l'80% del totale.

Art. 5. Ulteriori modalità di verifica

Le compagnie petrolifere e le società petrolifere commerciali, che rientrano nel campione statistico "Prezzo Italia", di cui alla rilevazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, in alternativa all'invio dei dati contabili, possono trasmettere gli stessi dati su prezzi e vendite inviati a detto ministero. L'invio è previsto con cadenza trimestrale e i prezzi devono essere forniti al netto e al lordo delle imposte. Nel caso in cui i suddetti soggetti commercializzino anche prodotti non rientranti tra quelli della rilevazione ministeriale, gli stessi devono produrre una dichiarazione per attestare il valore percentuale del ricavo ottenuto da detti prodotti rispetto al ricavo complessivo, precisando altresì quale parte percentuale di detto ricavo è attinente a prodotti commercializzati in esito a gara pubblica. In merito alle variazioni positive, a livello trimestrale, dello "stacco" del singolo operatore rispetto allo "stacco UE" (euro zona) e rispetto ai corrispondenti trimestri precedenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 112/08, ciascuna società è tenuta a dare adeguata motivazione.

Art. 6. Ispezioni

Per lo svolgimento delle attività ispettive l'Autorità può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 68/01 e del relativo Protocollo di intesa.

Linee principali delle verifiche disposte dalla delibera VIS 109/08

Le delibere ARG/com 91/08 e VIS 109/08 sono state impugnate avanti al TAR della Lombardia da operatori dei tre settori energetici, con prevalenza di appartenenti al settore petrolifero. Queste impugnazioni hanno fatto seguito alla resistenza a ottemperare alle richieste dell'Autorità che gli operatori hanno manifestato sin dall'inizio, avendo intravisto nell'attività di vigilanza una forma di controllo dei margini operativi, a loro avviso invasiva, trattandosi di settori da tempo liberalizzati (quello petrolifero) o in fase di completamento della liberalizzazione (quelli dell'energia elettrica e del gas).

Tale timore è però infondato; l'Autorità ha infatti sempre considerato il compito di vigilanza affidatogli dalla legge non come un potere di ingerenza nelle scelte economiche degli operatori, ma unicamente come un intervento di analisi a posteriori dei dati economici rilevanti di ciascuna impresa, al fine di verificare la linearità e la correttezza dei loro comportamenti in relazione al divieto di non traslazione della maggiorazione d'imposta.

Il TAR della Lombardia, con ordinanza del 5 febbraio 2009, ha parzialmente accolto la domanda di sospensione della delibera VIS 109/08, sospendendo unicamente l'efficacia dell'art. 2 della stessa e cioè della disposizione che impone agli operatori l'invio di una dichiarazione che attesti di aver adottato e attuato decisioni e disposizioni gestionali dirette a escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta. Anche in questo caso è da rilevare che la predetta disposizione non trae origine dall'intenzione dell'Autorità di imporre agli operatori interessati un adempimento estraneo e aggiuntivo, ma unicamente dall'obiettivo di recepire assicurazioni dei provvedimenti interni che le società dovevano adottare per adeguarsi al disposto del decreto legge.

Come noto, la questione della legittimità della dichiarazione, quale quella dell'intero sistema di vigilanza posto in essere con le delibere dell'Autorità, è stata impugnata presso il TAR ed è in attesa di sentenza.

È importante aggiungere che successivamente all'emanazione della delibera VIS 109/08 l'Autorità ha adottato una serie di iniziative, dirette a rendere quanto più agevole lo svolgimento da parte degli operatori degli adempimenti loro richiesti, tra le quali si segnalano:

- la pubblicazione sul proprio sito Internet delle "istruzioni" circa la portata della legge e circa i possibili quesiti relativi alle disposizioni della delibera, articolandole sotto forma di domanda e risposta; questo strumento può essere continuamente aggiornato e integrato in funzione di nuove esigenze, che fossero manifestate dagli operatori stessi;
- la messa a disposizione degli operatori di un "sistema informativo" che consente a quelli accreditati di inviare *on line* i dati e le informazioni richiesti; il sistema, che prevede l'accesso attraverso l'inserimento della partita IVA della società (username) e di una password comunicata dall'Autorità, è congenito in modo da condurre l'utente un adempimento dopo l'altro, evitando la possibilità di errori e/o incongruenze.

L'Autorità, come stabilito dall'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08, ha presentato al Parlamento una Relazione sull'attività svolta in materia fino al 31 dicembre 2008, pubblicata sul sito dell'Autorità.

I primi risultati dell'attività di vigilanza dell'Autorità sono attesi dopo il primo semestre del 2009, quando saranno stati acquisiti i dati richiesti con la delibera VIS 109/08 e quando saranno state comunicate le risultanze ufficiali dei bilanci dell'esercizio contabile 2008.

Con la delibera 111/09 è stato inoltre avviato un primo programma di verifiche ispettive, in collaborazione con la Guardia di Finanza, presso le imprese (3 per il settore dell'energia elettrica e gas e 7 per il settore petrolifero) che, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno trasmesso i dati richiesti con la delibera ARG/com 91/08.

Istruttorie formali e sanzioni

Anche nel 2008 l'esercizio della funzione sanzionatoria dell'Autorità si intensifica, secondo una tendenza registrata negli ultimi anni, e assume un rilievo sempre più centrale in coerenza con l'obiettivo strategico dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei soggetti regolati. La maturità della regolazione nel settore energetico giustifica infatti interventi volti a garantire l'effettivo rispetto delle norme da parte degli operatori a essa soggetti. La centralità della funzione repressiva è peraltro evidenziata dall'adozione, nel corso dell'anno, delle *Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie* (delibera 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08). Con tale documento l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di assicurare la trasparenza e la coerenza delle proprie decisioni, orientare la propria discrezionalità sulla quantificazione delle sanzioni (che l'Autorità può irrogare per violazione dei propri provvedimenti, rifiuto da parte degli esercenti di fornire le informazioni richieste, non veridicità delle informazioni rese) entro un quadro chiaro, non discriminatorio e finalizzato agli obiettivi a essa affidati dalla legge, tenuto conto della prassi amministrativa e degli orientamenti giurisprudenziali sinora formatisi. Le *Linee guida* si ispirano a due principi:

- le sanzioni pecuniarie devono avere un carattere afflittivo tale da assicurare il necessario effetto dissuasivo nei confronti sia dell'impresa sanzionata, sia della generalità degli altri operatori;
- l'obiettivo del miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati deve prevalere sull'interesse all'irrogazione di una sanzione di elevato importo (la sanzione può arrivare a un massimo edittale pari a circa 150 milioni di euro).

Pertanto, in applicazione dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le *Linee guida* prevedono che l'Autorità possa tener conto, ove le ritenga meritevoli di apprezzamento, delle

iniziativa che l'impresa sottoposta a procedimento sanzionatorio voglia assumere per il miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati.

Il carico dei procedimenti gestiti nel 2008 conferma la tendenza incrementale registrata negli ultimi anni: infatti si attesta a 109 procedimenti (che salgono a 193 se si considerano gli 84 procedimenti non avviati né conclusi nel 2008, ma la cui istruttoria è avanzata nel corso dell'anno) contro i 168 del 2007 (ma questo dato era enfatizzato dai procedimenti relativi al settore della misura del gas, ove l'Autorità, come vedremo, aveva intrapreso una massiccia azione di verifica puntuale delle inadempienze riscontrate a seguito di un'istruttoria conoscitiva avviata nell'estate di due anni fa). L'aumento si riscontra indubbiamente nel numero dei procedimenti conclusi (56 nel 2008 contro i 45 nel 2007 e i 48 nel 2006), ma anche in quello dei procedimenti avviati (53 nel 2008 contro i 40 nel 2006) se si considera che pure il numero degli avvii del 2007, pari a 123, era enfatizzato dalle ragioni appena dette. Fra i procedimenti conclusi, 38 sono culminati con l'accertamento delle responsabilità dei soggetti intimati, mentre per gli altri 18 l'Autorità ha accertato, anche in esito al contraddirittorio sviluppatosi nell'ambito delle relative istruttorie, l'insussistenza delle violazioni contestate. Questo, unitamente alla preferenza accordata al miglioramento delle condizioni dei mercati rispetto a un approccio puramente repressivo, spiega l'ammontare relativamente ridotto delle sanzioni complessivamente irrogate, pari a circa 6.650.000 €.

Sotto il profilo qualitativo la gestione dei procedimenti avviati o conclusi nel corso dell'anno consente di ricondurre le violazioni contestate e le condotte devianti ai macroprofili di seguito analizzati.

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

Con riferimento all'incolumità pubblica, l'Autorità ha sanzionato 4 imprese distributrici di gas naturale per violazione delle

disposizioni in materia di pronto intervento. Queste disposizioni impongono agli esercenti di attivare recapiti telefonici dedicati esclusivamente al pronto intervento, di comunicarli tempestivamente in forma scritta ai venditori operanti sul loro territorio per la dovuta informazione ai clienti finali, di dotarsi di strumenti che assicurino la registrazione in modo cronologicamente consequenziale e inalterabile delle chiamate telefoniche di pronto intervento e di registrare la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento, nonché la data e l'ora di arrivo, sul luogo di chiamata, del personale a ciò incaricato.

Inoltre, sempre con riguardo all'incolmabilità pubblica, ma sotto il profilo della sicurezza della rete, una delle predette imprese distributrici è stata altresì sanzionata per avere violato disposizioni dirette a garantire il controllo di un'efficace odorizzazione del gas distribuito e di quelle volte ad assicurare il mantenimento in sicurezza ed efficienza delle reti mediante la protezione catodica e un'adeguata registrazione dei dati impiantistici; un'altra per non avere osservato le disposizioni dirette ad assicurare che gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas siano effettuati da personale tecnico qualificato.

Sempre in materia di pronto intervento si è concluso, con l'irrogazione di sanzione, il procedimento avviato nei confronti di una società per inosservanza, nel 2006, del predetto obbligo. La condotta della società è stata ritenuta grave in quanto idonea a mettere a rischio la sicurezza del servizio di distribuzione e l'incolmabilità delle persone e delle cose. Nello stabilire l'entità della sanzione è stato però riconosciuto che la società si è adoperata affinché tutte le richieste di intervento fossero evase, seppure con ritardo, adottando alcune misure per fronteggiare la situazione di emergenza.

L'Autorità ha poi avviato una istruttoria formale nei confronti di 3 società per aver violato, nel 2007, l'obbligo per le imprese di distribuzione del gas di intervenire sul luogo della richiesta entro 60 minuti, per almeno il 90% delle chiamate di pronto intervento. L'istruttoria è stata avviata sulla base dell'analisi dei dati di sicurezza comunicati dalle imprese e delle successive verifiche effettuate dall'Autorità, che evidenziavano persistenti anomalie nel rispetto dell'obbligo di pronto intervento. Un altro gruppo di violazioni attiene a disposizioni in materia di dati di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità ha avviato e concluso, con l'irrogazione di

sanzioni, 2 istruttorie formali nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica per violazione degli obblighi di corretta registrazione, elaborazione e comunicazione delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica nell'anno 2006.

Sempre in materia di dati di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica (relativi all'anno 2007), l'Autorità ha altresì avviato 2 ulteriori istruttorie formali nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica, contestando loro la non corretta registrazione di interruzioni e l'incompletezza della documentazione necessaria a verificare la correttezza delle registrazioni.

È stato, inoltre, avviato un procedimento relativo al servizio di fornitura di ultima istanza, istituito allo scopo di garantire ai clienti finali, segnatamente quelli di minori dimensioni, la continuità della fornitura di gas per quei clienti finali che si trovino senza un fornitore. Il procedimento mira in particolare ad accertare se detto servizio sia stato legittimamente attivato dal distributore a seguito della dedotta risoluzione del contratto di vettoriamento stipulato con il fornitore o se, invece, non ricorrendo i presupposti per l'attivazione della procedura di fornitura di ultima istanza, il fornitore uscente abbia illegittimamente omesso di comunicare al distributore alcuni dati a ciò necessari.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

L'Autorità ha avviato un procedimento in merito a un rifiuto di accesso alla rete opposto da una società di distribuzione di gas naturale a un venditore nel 2004. L'avvio consegue sia al perdurare del rifiuto segnalato dal venditore interessato, sia all'annullamento del provvedimento sanzionatorio già irrogato dall'Autorità per la medesima violazione, nella parte in cui non considerava alcune circostanze attenuanti. I presupposti del provvedimento con cui al termine dell'istruttoria è stato prescritto alla società di distribuzione di consentire l'accesso al venditore sono stati valutati alla luce del nuovo quadro normativo in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, completato dall'Autorità con l'adozione del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione.

Inoltre, l'Autorità ha disposto il rinnovo di un procedimento, avente a oggetto una controversia tra un'impresa distributrice di energia elettrica e un cliente finale in materia di connessio-

ni e oneri di vettoriamento. Non si tratta di un procedimento sanzionatorio in quanto l'intervento dell'Autorità è diretto a risolvere tale controversia verificando eventuali condotte lesive dell'esercente nei confronti del cliente finale che emergano dai pregressi rapporti contrattuali riletti alla luce dalla sopravvenuta regolazione dell'Autorità. La rinnovazione è stata disposta anche perché erano emerse ulteriori esigenze di tutela del cliente finale in vista di una nuova connessione. Da ultimo, l'Autorità, all'esito di un'istruttoria conoscitiva condotta nel 2007, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società di distribuzione per violazione di disposizioni in materia di erogazione del servizio di connessione con le reti elettriche.

Violazione della disciplina dei mercati dell'energia

È stato avviato un procedimento nei confronti di una impresa di coltivazione del gas naturale, tenuta per legge a cedere nel mercato regolamentato del gas i quantitativi di gas dovuti allo Stato, per violazione della disciplina dell'Autorità sulle condizioni economiche delle offerte formulabili da parte dei soggetti interessati all'acquisto. In particolare, alla società è stata contestata la previsione di prezzo minimo per l'ammissione delle offerte di acquisto, non previsto dalle disposizioni dell'Autorità al fine di incentivare la massima partecipazione al mercato.

Inoltre, l'Autorità ha avviato 13 procedimenti nei confronti di società che producono o importano energia elettrica per l'omesso acquisto dei certificati verdi cui le società erano tenute ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Violazione delle esigenze conoscitive dell'Autorità

Per quanto concerne l'obbligo di fornire all'Autorità dati veritieri, si è concluso un procedimento avviato nel 2007 nei confronti di un'impresa distributrice di gas naturale per una pluralità di violazioni tra cui quella in esame. In particolare, nel caso di specie sono emerse alcune discrepanze dal confronto fra il tabulato acquisito in sede di controllo in via sperimentale dei dati di qualità commerciale e i preventivi acquisiti in sede ispettiva.

Inoltre, per inosservanza, tra l'altro, del predetto obbligo, è stato avviato un procedimento nei confronti di un piccolo

Comune i cui rappresentanti hanno reso, in risposta ai quesiti formulati durante l'esecuzione delle attività di accertamento, dichiarazioni che, a un successivo confronto con la documentazione acquisita durante l'accertamento medesimo, sono risultate non veritieri.

Si sono poi conclusi 17 procedimenti avviati nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale per l'omessa trasmissione di dati richiesti dall'Autorità per la verifica del rispetto della disciplina tariffaria. In 13 casi è stata accertata la responsabilità dei soggetti coinvolti, cui peraltro, trattandosi di esercenti di piccolissime dimensioni, sono state irrogate sanzioni del valore minimo previste dalla legge (per una somma complessiva pari a 335.696,92 €).

Si è infine concluso l'ultimo dei tre procedimenti avviati nel 2006 nei confronti di altrettante imprese elettriche minori che avevano omesso di trasmettere informazioni prescritte dalla disciplina *unbundling*, strumentali, tra l'altro, alla verifica della corretta gestione dei procedimenti di determinazione delle aliquote definitive delle relative integrazioni tariffarie. Diversamente dagli altri due casi (conclusi nel 2007), l'istruttoria ha accertato la responsabilità della società sottoposta al procedimento, aggravata dalla reiterazione della condotta per tre anni consecutivi.

Violazione della disciplina tariffaria o delle condizioni economiche di fornitura

Si è concluso il procedimento avviato nel 2007 nei confronti di un esercente il servizio di distribuzione di gas naturale per violazione delle previsioni relative ai procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie, agli obblighi informativi a beneficio degli utenti nonché ai flussi informativi funzionali al monitoraggio da parte dell'Autorità delle modalità di svolgimento del servizio. L'istruttoria ha accertato la responsabilità dell'esercente che, per tutto il periodo in cui ha svolto il servizio, ha disatteso l'intera disciplina tariffaria dell'Autorità. Tuttavia, le particolari condizioni economiche in cui versava il soggetto – sottoposto a una procedura fallimentare – hanno reso opportuna l'adozione di una sanzione pari al minimo edittale per ciascuna delle violazioni riscontrate.

Si è inoltre concluso il procedimento avviato nel 2007 nei confronti di una società di vendita che non aveva applicato le condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità a tutela

dei clienti finali contrattualmente più deboli per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2004. L'attività istruttoria ha indotto la società a restituire ai clienti finali le somme da questi indebitamente corrisposte. Di tale circostanza è stato tenuto conto nella quantificazione della sanzione che è stata ridotta a poco più di 100.000 €.

Sono stati avviati i procedimenti nei confronti di 2 Comuni siciliani per violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi. Sono stati altresì avviati 2 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale per violazione delle disposizioni dell'Autorità relative alla corretta definizione degli ambiti tariffari.

Inoltre, a esito dell'istruttoria conoscitiva concernente, tra l'altro, l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi del gas naturale (coefficiente K), l'Autorità ha avviato istruttorie formali per contestare a 4 imprese di vendita l'applicazione, a danno dei clienti finali di minori dimensioni, di corrispettivi calcolati applicando detto coefficiente per un valore più elevato rispetto a quello utilizzato dal distributore e, se del caso, ordinare alle imprese che saranno riconosciute responsabili della violazione di restituire ai predetti clienti le somme da questi indebitamente versate.

L'Autorità ha anche avviato un procedimento per violazione della disciplina sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica nel periodo luglio 2004 – giugno 2007. Si è contestato all'impresa, in particolare, di aver praticato ai clienti finali domestici opzioni tariffarie ulteriori domestiche non preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Autorità, nonché di aver praticato ai clienti finali non domestici opzioni tariffarie ulteriori in violazione del divieto di applicarle agli stessi nel periodo di regolazione 2004-2007. Si è altresì contestato alla stessa impresa di aver presunto un tacito consenso degli utenti all'applicazione delle condizioni economiche biorarie per il servizio di maggior tutela definite dalla delibera 27 settembre 2007, n. 237/07, per la cui applicazione è invece prescritta l'esplicita richiesta degli utenti.

È stato inoltre avviato un procedimento nei confronti di un'impresa di distribuzione del gas per non aver fornito, ai Comuni interessati all'aggregazione degli ambiti tariffari, le informazioni necessarie per valutare la convenienza e l'opportunità dell'operazione compiuta. In particolare, viene contestato alla

società di non aver fornito alle amministrazioni interessate il calcolo dei vincoli sui ricavi condotto separatamente.

Da ultimo, sono stati avviati due procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione e vendita di GPL, per violazione degli obblighi informativi e tariffari definiti dalle delibere n. 237/00 e 30 settembre 2004, n. 173/04. Si contesta alle imprese, in particolare, di non aver mai dato notizia all'Autorità delle località alimentate e di non aver mai sottoposto le proposte tariffarie all'approvazione dell'Autorità.

Violazione della disciplina sulla perequazione

Sono stati avviati procedimenti nei confronti di 2 Comuni per contestare, tra l'altro, il mancato rispetto delle disposizioni volte a garantire un efficace sistema di perequazione dei costi per la tutela dell'economicità e della redditività dei distributori.

Violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia elettrica

È stata avviata un'istruttoria nei confronti di un Comune per accertare, fra l'altro, la violazione delle disposizioni relative al servizio di misura. Nel caso di specie l'esercente non ha adempiuto all'installazione dei misuratori, cagionando un danno ai clienti finali costretti a provvedervi, né ha previsto particolari procedure per la scelta dei misuratori da installare e degli standard di qualità che i misuratori devono rispettare, con conseguente danno alla qualità del servizio svolto e potenziale danno all'efficienza del sistema elettrico.

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei clienti finali

Sono stati conclusi 4 procedimenti, avviati nel 2007 nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di gas naturale, per una pluralità di violazioni riguardanti la predisposizione di preventivi per l'esecuzione di lavori semplici, la disciplina degli appuntamenti personalizzati e la corresponsione di indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità. Quasi tutte le sanzioni finali, per un ammontare complessivo di 851.645,68 €, sono state impugnate.

L'Autorità ha poi concluso un'istruttoria nei confronti di un venditore per non aver garantito, ai clienti che si trovino nelle condizioni di ottenere la rateizzazione delle bollette (tra questi, i clienti con gruppo di misura accessibile a cui, a causa di